

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

**che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine**

(82/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 706/73<sup>(1)</sup>, le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato si applicano all'isola di Man;

considerando che la produzione animale è un'attività tradizionale nell'isola di Man e svolge un ruolo primario nell'agricoltura dell'isola;

considerando che, prima dell'attuazione nella Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, l'isola di Man applicava, nel quadro della propria organizzazione locale dei mercati, taluni meccanismi di controllo delle importazioni nell'isola di carni ovine, al fine di garantire il necessario approvvigionamento, evitando distorsioni della struttura della produzione di carni ovine e, indirettamente, della produzione di carni bovine nell'isola, nonché del regime interno di sostegno dell'agricoltura;

considerando che, nel contesto del regime commerciale con alcuni paesi terzi disciplinato dall'organizzazione comune di mercato applicabile all'isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano le relazioni dell'isola con la Comunità, è opportuno permettere alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell'agricoltura applicato nell'isola;

considerando quindi che occorre autorizzare il Regno Unito a consentire al governo dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dai regolamenti (CEE) n. 805/68<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 1837/80<sup>(3)</sup>;

considerando che sembra opportuno prevedere che questo regime abbia una durata di due anni e che si proceda ad un riesame della situazione alla fine di detto periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Al fine di limitare le importazioni, il Regno Unito può autorizzare il governo dell'isola di Man ad applicare un regime di titoli d'importazione speciali per i prodotti dei settori delle carni ovine e bovine delle sottovoci 01.02 A, 02.01 A II, 01.04, 02.01 A IV della tariffa doganale comune.

2. Il regime è applicato fatte salve le misure di cui al titolo II dei regolamenti (CEE) n. 805/68 e (CEE) n. 1837/80.

3. Il regime è applicato in modo da garantire parità di trattamento a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro origine e provenienza e a tutti gli importatori di carni, nel rispetto per quanto possibile delle tradizionali strutture commerciali e tenendo conto delle norme comunitarie in materia di polizia sanitaria.

4. Il Regno Unito informa la Commissione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile fino al 1° aprile 1984.

La Commissione presenta al Consiglio entro il 1° gennaio 1984 una relazione sull'applicazione del presente regime accompagnata eventualmente da proposte di proroga o modifica della presente decisione.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

(<sup>1</sup>) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(<sup>3</sup>) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.